

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

SCHEDA DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DEI PROGETTI -

Progetto di proprietà della Ditta BANDI
ad uso abit. sito in Abeto
Via Galilei Sez. f° mappale

ALL'INGEGNERE CAPO

S E D E A

Esaminato il progetto sopradetto si fa rilevare quanto segue :

Il progetto é in regola col P.R.G. approvato con D.M. n°2755 del 2/8/1971
vigente ☐

Il progetto presenta le seguenti difformità :

Classificazione della zona zona F

Distanza dal confine N.

" " " S.

" " " E.

" " " O.

Distanza dalla strada o suo asse

Rapporto di copert. Sup.Cop/Sup. ter

Indice di fabbricabilità mc/mq.

Superficie coperta (Max)

Altezza del fabbricato

N° dei piani

Arretramento piano attico

Cortili interni

Cavedi

Aggetti e sporgenze

Sup. a parch. art. 18 L. 765

" " " " standard

Prescriz. di P.R.P. a lottizzazione

P.R.G.C. 1971

Carrara, li 3 MAR 1972

ESTRATTO DEL R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652

Art. 3. — L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

- a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
- c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;
- d) per le società estere, da chi le rappresenta nel a Repubblica.

Per le associazioni, per i condomini, e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte della associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Art. 4. — Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo

Art. 17. — Il Nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun comune o porzione di comune, le mutazioni che avvengono:

- a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni, nonchè alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
- b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificaione periodica ed anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 25.

Art. 20. — *Le persone e gli enti di cui all'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, le variazioni nello stato di possesso dei rispettivi immobili, che comunque implicano mutazioni ai sensi dell'art. 17.*

Art. 28. — *I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova di cui al precedente art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili e servibili all'uso a cui sono destinati, ancorchè esenti, temporaneamente o permanentemente dai tributi immobiliari ovvero soggetti ad imposta mobiliare.*

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti dell'imposta.

**ESTRATTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 192
DELL'8 AGOSTO 1940**

1. — Le Autorità comunali dovranno richiedere, da coloro i quali presentano istanza per l'approvazione dei progetti di nuove costruzioni e per l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori, che, agli altri documenti normalmente richiesti, uniscano un *Foglio di segnalazione mod. 39* (Catasto E. U.).

6. — Le disposizioni di cui alla presente circolare devono essere applicate a partire dal 1° ottobre 1940.

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652)

SEGNALAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE

(Circolare del Ministero delle Finanze n. 192 dell'8 agosto 1940)

DA RIEMPIRSI A CURA DELL'INTERESSATO

COMUNE di CARRARA

PROV. di MS

Località Avenza

Via le Gallei

Ditta proprietaria Baldoni Francesco e Bruno S.n.c

Domicilio Via Tavoni, 952 - Savignano sul Panaro MO

Genere della costruzione Muratura

Destinazione Abit.

Data 25.2.80

FIRMA DEL DICHIARANTE

Qualità del dichiarante (1) [firma]

(1) Proprietario; Rappresentante dell'ente morale, del minore o incapace; Presidente della Società; Amministratore, ecc.

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

Con provvedimento del Sindaco di
in data è stata rilasciata licenza di esecuzione delle opere edilizie di
cui alla presente segnalazione, fissando i seguenti termini:

Per l'inizio delle opere

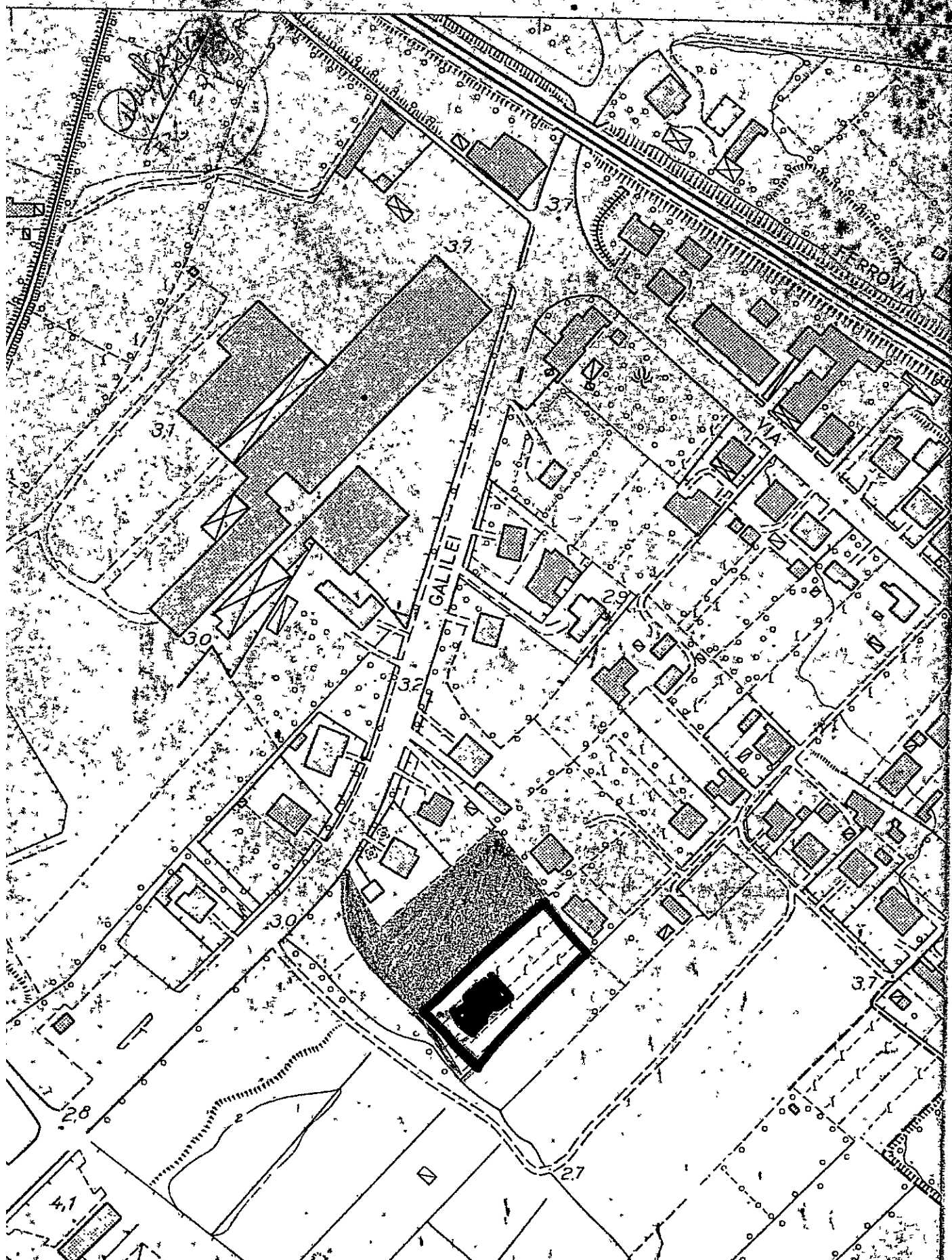
Per l'ultimazione delle opere

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bollo
del comune

Allegato n. a nota Mod. 40 (Catasto E. U.) n. del

Fabb A
Baldoni Snc



Signor

chiaran

la clas ~~ERRATA POSIZIONE DEI FABBRICATI~~

ore.

to fac

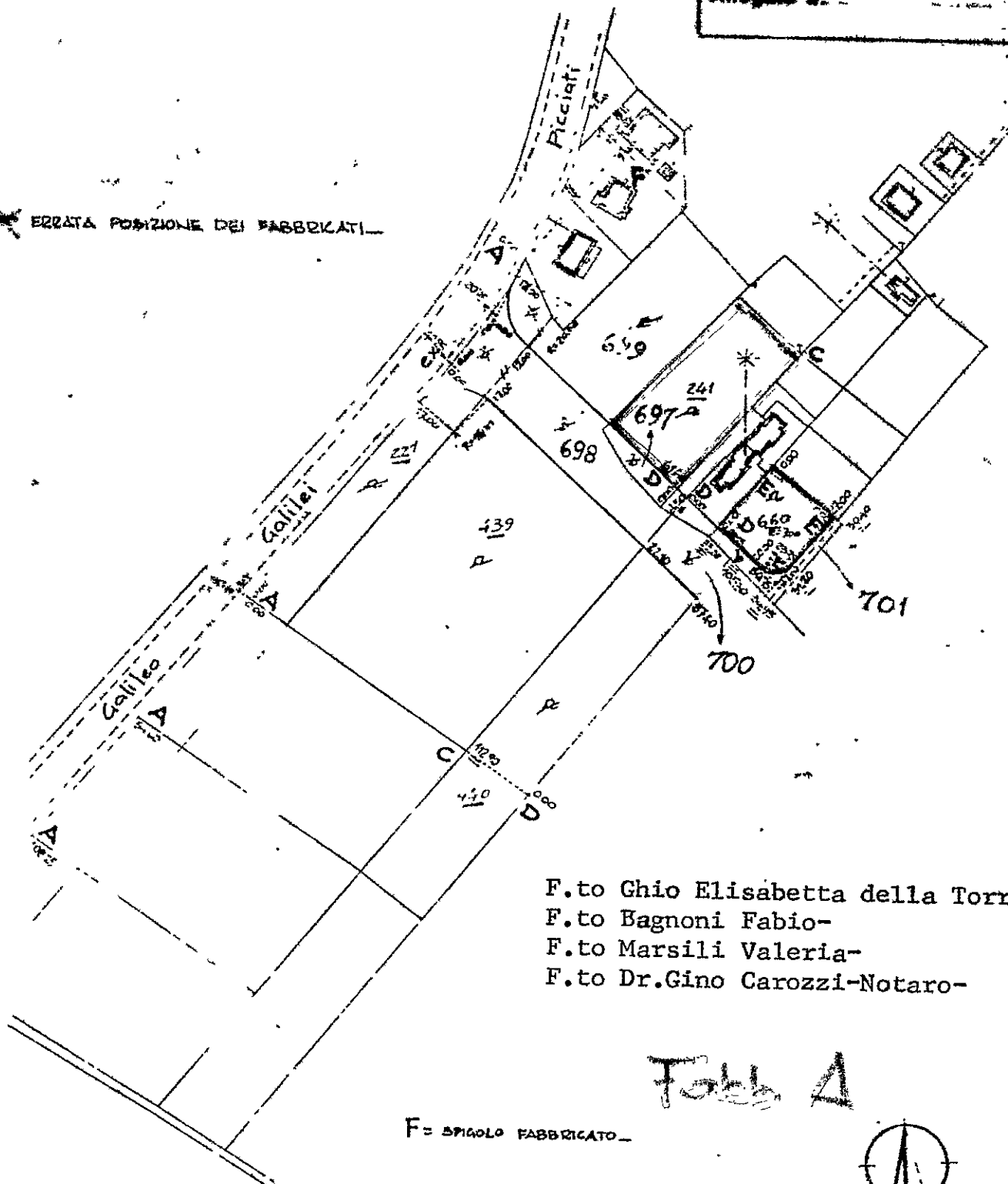
ogli,

ti, che

rivonc

io,

V.L.



F.to Ghio Elisabetta della Torre-
F.to Bagnoni Fabio-
F.to Marsili Valeria-
F.to Dr.Gino Carozzi-Notaro-

Fabb A

F = BRIGOLO FABBRICATO



orientamento

69 ... SCA.LA 1 2000

ver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo
di appoggio e delle nuove linee dividenti:

ATE SUL 1° CENNO DA MUZI IN CEMENTO GLA REALIZZATI

IN CEMENTO - B = SPALI - C = INCROGIO REGISTRAZIONI IN ATUZA

INIZIONI IN CEMENTO - E = F.UTI DI TERMINATI - C. IN PRECEDENTE N° 238/76

è necessario seguire negli o (liberi o in fogli allegati)

..... Iscritto al N° 238/76

(cognome e nome in chiaro)

..... della provincia di

..... Firma

Firma delle parti o loro delegati

1957 - 72 CINA CV ROMA

Società Italiana per il Gas

PER AZIONI CON CAPITALE SOCIALE DI L. 49.882.666.000 INT. VERSATO - SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE IN TORINO VIA XX SETTEMBRE 41
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE TORINO N. 52/1883 - CODICE FISCALE N. 00489490011



DIREZIONE: TORINO

ZONA ITALIA CENTRALE

SEDE: C.so Reg. Margherita 46 - C.A.P. 10153 TORINO - Tel. (011) 23951
C.C.I.A.A.: 1092 Torino

Egr. Sig.

GEOM. ROBERTO MARTELLI

Viale G. Galilei, 140

MARINA DI CARRARA

OM/vc/387

RIFERIMENTI DA CITARE NELLA RISPOSTA

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
ESERCIZIO GAS DI CARRARA
Via Elisa, 6 - CARRARA - Tel. 71.751

Carrara // 10 marzo 1980

OGGETTO: Urbanizzazione Primaria gas.

Con riferimento alla delibera del C.C. n° 35 del 6.9.1972., ed alla Vs. richiesta di lettera liberatoria per il progetto di costruzione di un fabbricato di civile abitazione composto da sei appartamenti sito in località Avenza - Viale G. Galilei - Foglio 69 - Mappale 249 - si conferma l'esistenza della rete di distribuzione del gas.

Sarà Vs. cura, appena lo stato di avanzamento dei lavori inerenti la costruzione lo consentiranno, farci pervenire la regolare domanda di allacciamento con l'indicazione del tipo di utilizzo e della potenzialità termica richiesta.

Distinti saluti.

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
ZONA ITALIA CENTRALE
IL RESPONSABILE ESERCIZIO DI
CARRARA

(p. i. C. Meneghetti)

illegati

ASCOLI PICENO - Via S. Pietro in Castello 3/5 - C.A.P. 63100 - C.C.I.A.A. 13320 AP - Tel. (0736) 50244 CARRARA - Via Elisa 6 - C.A.P. 54033 - C.C.I.A.A. 4716 Carrara - Tel. (0585) 71751 CIVITAVECCHIA - Via Gasometro 33 - C.A.P. 00053 - C.C.I.A.A. 89201 ROMA - Tel. (0766) 23066 FAENZA - Via Antonio Laghi 27 - C.A.P. 48018 - C.C.I.A.A. 13952 RA - Tel. (0546) 21101 FIORENTINOLA D'ARDA - Viale Cairoli 4 - C.A.P. 29017 - C.C.I.A.A. 25519 PC - Tel. (0523) 982294 FORMIA - GAETA - Lungomare delvedere Conca - Gaeta - C.A.P. 04024 - C.C.I.A.A. 43119 LT - Tel. (0771) 462475 MONTECATINI - Via U. Bassi 34 - C.A.P. 51016 - C.C.I.A.A. 15159 PT - Tel. (0572) 70132 SARZANA - Viale XXI Luglio 1/A - C.A.P. 19038 - C.C.I.A.A. 51126 SP - 4716 Carrara - Tel. (0187) 61674 SONDRIO - Piazzale Bertacchi 48 - C.A.P. 23100 - C.C.I.A.A. 25491 SO - Tel. (0342) 23201 VECCHIANO - Via Bandecca 10 - C.A.P. 56019 - C.C.I.A.A. 54724 PI - 15159 PT - Tel. (050) 868072 VILLAFRANCA IN LUN. - Via Monsignor Razzoli 41 - C.A.P. 54028 - C.C.I.A.A. 4716 Carrara - 51126 SP - Tel. (0187) 493183



Azienda Trasporti Netterra Urbana e Acquedotto

PROT. N. 4202

CARRARA-AVENZA, li 19/3/1980
Via G. Pietro, 2 - Telef. 57.551

OGGETTO: Dichiarazione liberatoria da parte dell'Acquedotto.-

A richiesta dell'interessato Sig. GEOM. ROBERTO MARTELLI (Baldoni
Francesco e Bruno)
residente in MARINA DI CARRARA Via le G. Galilei, 140
n. con la presente si dichiara che da parte dell'Acquedotto nul
la osta circa la costruzione del fabbricato di civile abitazione da
erogarsi nel Comune di Carrara in località AVENZA
Via le Galilei n. e nell'ambito del mappa-
le n. 249 Sez. Foglio n. 69

IL DIRETTORE



Ente Nazionale
per l'Energia Elettrica
(Enel)

Compartimento di Firenze
Distretto della Toscana
Zona di Massa Carrara



Martelli *usl*

54100 MASSA, 11 Marzo 1980

VIA CAVOUR, 23

COMUNE DI CARRARA

22 MAR 1980

19 MAR 1980

Egr. Sig.

PROT. N. 9295

MARTELLI Geom. Roberto

V.le G. Galilei, 140

54036- Marina Di Carrara

PROT. N. T/CA

OGGETTO: Dichiarazione ENEL per
rilascio Licenza Edilizia

e p.c. Spett.le
Comune di Carrara
Ufficio Licenze Edilizie

54033 - CARRARA



Con riferimento alla sua lettera del 11.3.1980
riguardante la richiesta di Licenza Edilizia inoltrata al Comune
di Carrara per la costruzione di un fabbricato di proprietà
dei Sigg. BALDONI Francesco e Bruno S.N.C. da erigersi in località
Avenza, Viale G. Galilei, sul terreno distinto in catasto col
mappale 249 foglio 69

diamo il nostro benestare, per quanto di competenza dell'ENEL, al
solo fine dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Distinti saluti.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL)
COMPARTIMENTO DI FIRENZE
DISTRETTO DELLA TOSCANA
Zona di MASSA CARRARA
Il Dirigente

Re/var/US

"Il sottoscritto _____, nella sua
qualità di progettista del fabbricato di cui alla presente richiesta,
presa conoscenza del contenuto della circolare n.4 del 5/2/1960 della
Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n.1088 del Co-
mando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, dichiara sotto la
propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale
a mente della circolare predetta - è imposto/non è imposto - l'obbligo
di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigi-
li del Fuoco, in quanto _____

Data _____

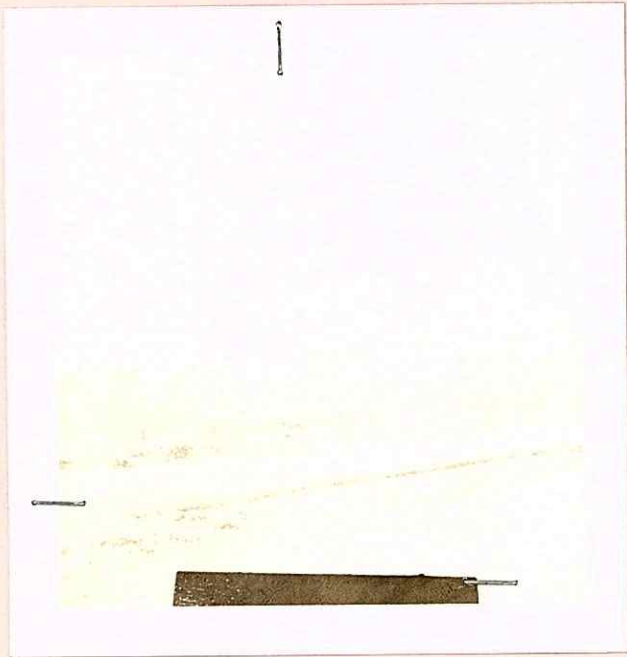
Firma

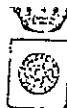
Il sottoscritto funzionario addetto al ricevimento della richiesta di
chiarare che la suesata firma del Sig. _____
è stata apposta in sua presenza.

data, _____

Firma

Baldoni S.n.c
Viale Galilei - strada di f
PALAZZINA Δ





COMUNE DI CARRARA

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del:

Carrara, 19/3/80

OGGETTO: Contributo oneri di urbanizzazione.

ALLA RAGIONERIA COMUNALE

SEDE

civile abitazione

Fabbricato uso ~~commerciale~~ ~~industriale~~ ~~artigianale~~ direzionale sito a

Olvera Via le Solite

Mapp 248 F° 69 Proprietà Baldoni Bruno

e Francesco Ono residente in Sestri Levante

Importo URB. PRIMARIA £

Importo URB. SECONDARIA £

Importo TOTALE URBANIZ. £ 25.164.000

TOTALE £ 25.164.000

Pagamento rateale semestrale in 4 rate costanti

di £ 18.822.000 garantite con fideiussione

del 19/3/1980 n° 13.757 emessa da

Il Collaudatore Onorario Il funzionario incaricato



COMUNE DI CARRARA

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del

Carrara, 18/3/1980

OGGETTO: Contributo commisurato al costo di costruzione

ALLA RAGIONERIA COMUNALE
SEDE

Fabbricato uso civile abitazione sito a Avenza
commerciale

Via de' Sollici Mapp. 249 F° 69

Proprietà Baldoni Bruno e Genovesi S.n.c.

Residente in Sanquarolo sul Reno via

IMPORTO ALIQUOTA % £ 17.300.250.

TOTALE £ 17.300.250.

Pagamento rateale bimestrale in n° 15 rate costanti di

£ 1.153.450. garantite con fideiussione del

18/3/80 n° 13476 emessa da

Soc. Edilizia di Carrara e zone.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Società Cattolica di Assicurazione

Cooperativa a r.l. fondata nel 1896 - Sede in Verona
Iscr. Reg. Soc. Verona 136 - Cod. Fisc. 00320160237

CAUZIONI

costruzioni e simili



POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER CAUZIONI



SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Agenzia Generale di Carrara
Agente MAURIZIO BORGHINI
Piazza Farini 56 - Tel. 71.715

AGENZIA **CARRARA**

cod. n. **135**/91

POLIZZA N. **13476**

La **SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE** (in seguito denominata **Società**), in base alla proposta in data **10/3/1980**

presentata dalla Ditta **BALDONI FRANCESCO E BRUNO** s.n.c.

(l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliato in **Via Tavoni 982**
Savignano sul Panaro - Modena
mediante la presente polizza d'assicurazione ed alle condizioni generali e particolari che seguono, costituisce sino a concorrenza di
L. 16.146.900 (**SEDI CILIONICENTOQUARANTASEIMILANOVECENTO===**)

la cauzione che il **Contraente** è tenuto a prestare alla Ditta **COMUNE DI CARRARA**

(la persona fisica o giuridica a cui favore è prestata l'assicurazione, in seguito denominato **Assicurato**), domiciliata in
concessione edilizia n°
CARRARA in dipendenza ~~del contratto stipulato~~ in data

(in seguito denominato semplicemente **contratto**), relativo a **garanzia della percentuale sul costo di**
costruzione posta a carico della Ditta contraente dalla concessione stessa.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni **2**, mesi **4**, giorni **=**

e cioè dal **10/3/1980** al **10/7/1982**, fermo l'obbligo del **Contraente** di pagare gli eventuali supplementi di
premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.

La detta garanzia è assunta dalla **Società** contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative imposte (il tutto
in seguito denominato per brevità "**premio**").

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio iniziale	Premio netto	Accessori	Totale	Imposte	Totale complessivo
	753.522	188.380	941.902	47.095	988.997
Eventuali supplementi trimestrali	80.734	20.183	100.917	5.045	105.962

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 — Delimitazione dell'assicurazione. — La presente assicurazione è prestata dalla Società a favore dell'assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto.

Art. 2 — Notizie sullo stato dei lavori. — Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 3 — Stipulazione e perfezionamento della polizza. — La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 4 — Calcolo del premio — Durata dell'assicurazione — Supplementi di premio. — Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5 e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Art. 5 — Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza. — Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

a) l'esemplare della polizza restituito dall'Assicurato;

b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata; fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 — Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio. — Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al pre-

cedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 — Sostituzione della polizza con garanzia reale. — In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 — Avviso del sinistro — Pagamento del risarcimento. — L'Assicurato dovrà comunicare con lettera raccomandata, alla Società, entro tre giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare, obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l'Assicurato avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 — Coesistenza di altre garanzie — Crediti del Contraente verso l'Assicurato. Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi del contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 — Diritto di surrogazione. — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della pre-

sente polizza la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 — Rivalsa — Anticipata liberazione della Società. — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 — Successori ed aventi causa del Contraente. — Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 — Forma delle comunicazioni alla Società. — Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 — Imposte e tasse. — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 — Foro competente. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha la sede la Direzione della Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 — Tra le parti si conviene che l'interesse di mora è conteggiato nella misura pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti.

Il presente contratto è stato redatto in quattro esemplari ad un solo effetto in CARRARA il 10/3/80



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Soc. Cattolica di Assicurazione
Agenzia Generale di Carrara
Agente: MAURIZIO BORGHINI
Piazza Farini 56 - Tel. 71.715

L'ASSICURATO
IL SODACO

IL CONTRAENTE
B. B. B.

I sottoscritti, esaminata le Condizioni Generali, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 6 —** (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato)
- Art. 7 —** (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale)
- Art. 8 —** (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)
- Art. 15 —** (Deroga alla competenza territoriale)

L'ASSICURATO
IL SODACO

IL CONTRAENTE
B. B. B.

Il pagamento dell'importo di L. 988.998 dovuto per premio e imposte, è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani in CARRARA il 10-3-80

L'ESATTORE



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 3257/209

Carrara, li 31 Marzo 1980

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. BALDONI BRUNO e FRANCESCO S.n.c.

Via Tavoni, 952

SAVIGNANO SUL PANARO (MO)

Mi prego informarla che in data 31 Marzo 1980 è stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di costruzione di fabbricato "A"

a Avenza Via le Galilei

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28/1/77 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/78 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.

RELAZIONE DI NOTIFICA - L'anno millenovecento 80

addì 2 del mese di Aprile

io sottoscritto messo comunale incaricato, ho notificato ad ogni effetto

legge e perchè ne abbia piena conoscenza copie del presente atto al Sig.

Baldoni Bruno e Francesco

nella sua residenza in

consegnandola a mani di Martelli Roberto Geometra

IL SINDACO

Gerardi Alfio



IL MESSO COMUNALE
GOSTA MARCELLO

FIRMA DEL RICEVENTE

[Signature]

31 MARZO 1950

325/500

SAVIGNO E PAVIGLIO (BO)
VIA SAVIGNO 122
BUDONI BENE E PAVIGLIO S.N.C.

31 MARZO 1950

CONTRATTO DI APPALTO "A"
AVENDO
IO CAVALLO

Baldoni Francesco S.n.c.
Baldoni Bruno

via Tavoni 952 Savignano sul Panaro

tel. 059 - 772133

part. iva 00885990366

COMUNE DI CARROARA

MODENA

PROT. N° 7153

CAT.

103

C

data

fattura n°

41056 SAVIGNANO SUL PA MO

VIA TAVONI 952

BALDONI FRANCESCO (202)

ROMA 15 maggio 1976

IL DIRETTORE GENERALE

PROVINCIA DI NASCITA (MODENA)

DATA DI NASCITA 29/07/26

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PAVULLO NEL FRIGNANO

NOME FRANCESCO

SESSO M

COGNOME DI NASCITA BALDONI

NUMERO DI CODICE FISCALE BLD FNC 26L29 G3931

BLD BRN 28R13 G393U

NUMERO DI CODICE FISCALE

BALDONI

COGNOME DI NASCITA

BRING

NOME

SESSO M

PAVULLO NEL FRIGNANO

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

(MODENA)

PROVINCIA DI NASCITA

13/10/28

DATA DI NASCITA

IL DIRETTORE GENERALE

ROMA 15 maggio 1976

BALDONI BRUNO (202)

VIA TAVONI 952

41056 SAVIGNANO SUL PA MO

Contes 2. Feb 1980

nr. 27 FEB 1980



COMUNE DI CARRARA	PROT. N. 7153
UFFICIO URBANISTICA	DATA 27 FEB 1980

Il no. Sign. Sindaco del Comune di Carrara

Arch. Varicini

Con la presente la S.n.c. Baldoni Bruno e Francesco
con sede in Savignano sul Panaro Modena Via Tavoni
n° 952 chiede alla S.V. il: cambio di intestazione
a nome della società sopracitata del progetto per
la costruzione di due palazzine case in abbinamento
Palazzina Δ attualmente intestato alla sign. Ratti

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 691
Data 27 FEB 1980
29 FEB 1980
Valdura

Il liana. Detto progetto deve essere realizzato in loc.
Avenza Viale Galilei Nuova strada di P.R.G su terreno
distinto in catasto al Foglio 69 mapp. 249.

20/ff.
28/2/80

con osservanza

Baldoni Bruno
Baldoni Bruno

Carrara 26.2.80

Nelle Corbette, et
29 FEB 1980

Le proprietà delle proprietà al nuovo intestatario

Varicini
4/3/80

Marchi

¥ 24/4/80

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 1369
Data 23 APR 1980

n. 32 anno 1980
tagliandi 721

Carrara 7

Fabb A

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI

CARRARA

Il sottoscritto Baldoni Francesco e Bruno S.n.e. residente a
Sampuena Jul Panaro No Via Taroni n. 952
titolare della CONCESSIONE n. 102 datata 31-3-80,
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via Galilei
località Avenue Campo A' Affio, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art. 17 del R.E.C. sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della quota per diritti d'ufficio.

Distintamente

Il Titolare della Concessione

Baldoni Francesco

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 23-4-80 con bolletta
n. 5015 ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno
..... alle ore da parte del
..... (nome e cognome del funzionario).

Lettera di conferma del G.C. n. del
Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

PROPRIETARIO Baldoni Francesco e Bruno Snc nato a
il residente a Sarnapiano sul Panaro Mo
Via Taroni n. 982

DIRETTORE DEI LAVORI Martelli Roberto nato a Carrara
il 4.8.51 residente a Marino A. Genere
Via Bertoloni n. 60

TITOLARE IMPRESA Sergio Sordi nato a
il residente a Castelnovo
Via Aurelio n.

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche.

Il Titolare della Concessione

Baldoni Francesco

Il Direttore dei Lavori

Roberto Martelli

L'Assuntore dei Lavori

Sergio Sordi

Il Tecnico Comunale

M. M.



COMUNE DI CARRARA

SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del 23.4.80

Carrara 23.4.80

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in viale G. Galilei
Avenza (Camp. L'Affio) mapp. 249 f° 69
del Sig. Balboni Bruno e Francesco residente a Sanqueto P. (MO)
Via Tavoni n. 952

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori Mestellin Roberto residente a M. di Carrara

Via Balboni n. 60

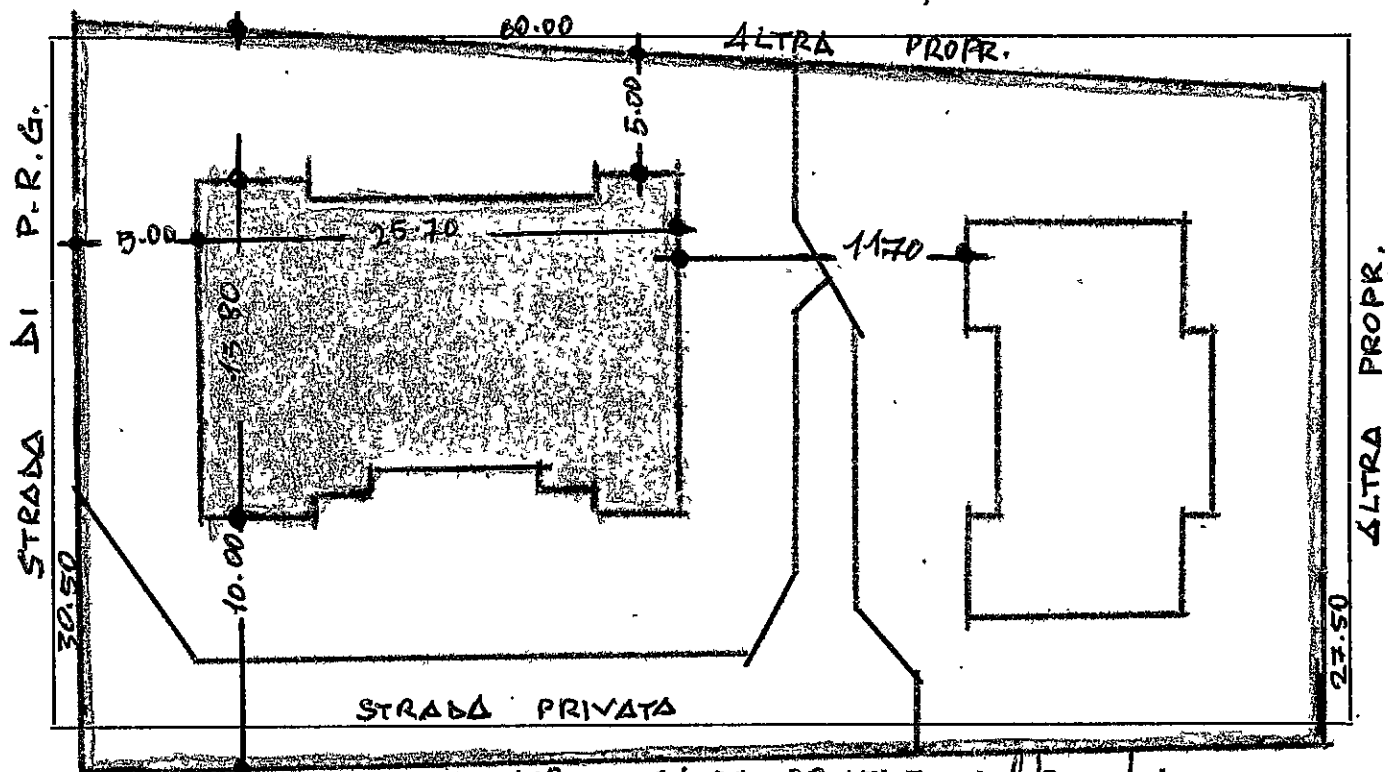
iscritto all'Ordine/Collegio Geometri (M.S.) n. d'ordine 455

Impresa titolare Sergio e fratelli Sanobro residente a Castelmuro

Via Aurelia n. 1

Il tecnico comunale Morchi Clemente recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.



Il Proprietario Balboni

ALTRA PROP. Tecnico Comunale

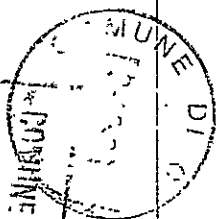
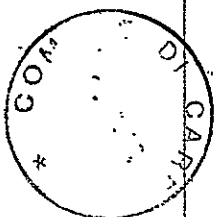
Il Direttore dei Lavori Mestellin

Il Capo Sezione Vignone

Dalle Lucche Geom. Giuliano

41. 54-26
1980

Ab. Viale XX Settembre, 236 - Tel. 0585 / ~~633763~~
 54031 AVENZA - CARRARA
 Uff. Via W. Muttini, 20 - Tel./Fax 0585 / 633763
 54036 MARINA DI CARRARA



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

Prot. N°	29995
5 AGO. 1980	
103	

Il sottoscritto DALLE LUCCHE GIULIANO di professione Geometra con studio tecnico in Marina di Carrara Via W. Muttini nr. 20, su incarico ricevuto dalla Sig. LOMBARDI PAOLA quale futura acquirente di una unità immobiliare sita in Carrara Loc. Avenza Via Campo D'Appio, chiede di poter visionare il progetto relativo alla costruzione, realizzata con Concessione Edilizia nr. 102, 103, del 31.03.1980, intestate Società BALDONI FRANCESCO e BRUNO.

Marina di Carrara 29/07/96

prof.	5390 del 6.8.80
ASSEGNATA AL RESPONSABILE	
SIG.	<i>Lucchi</i>
IL SINGOLARE	LI 6.8.86

Geom. Dalle Lucche Giuliano
 Uff. Via W. Muttini, 20 - Tel. 0585 / 633763
 54036 MARINA DI CARRARA
 Cod. Fisc. 01101120542
 Part. IVA 00264330457

Visto da Geom.
 Lionnenti

Ditta Baldoni Bruno e Francesco me
Tabb A

Tagliando A

Martelli
24/4/80

Dichiarazione di inizio lavori

N° 0722

Carrara, li 23 APR 1980

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Baldoni Francesco e Bruno Snc
nato a residente a Savignano MO
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. 102 per il progetto approvato in data 31-3-80
dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo
inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulte-
riore correzione che ho dato inizio ai lavori di costru-
zione di cui alla citata concessione in data 23-4-80
sotto la direzione tecnica del Sig. Martelli Roberto

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
a presente è presentata per competenza.

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1398

Data 23 APR 1980 Baldoni Francesco

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando o la sua pre-
sentazione senza preventivo ottenimento dell'allinea-
mento comporta ai sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942
n. 1150 le sanzioni previste dall'art. 41 della stessa
legge modificata dall'art. 13 della legge 6/8/67 n. 765,
ed inoltre quelle previste dall'art. 17 della legge 28
gennaio 1977 n. 10.

Ditta Baldoni Bruno e Francesco s.n.c.
Fabb. Δ

Tagliando B Montelli
21/11/81

Dichiarazione di completamento
copertura

N^o 0722

Carrara, li

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Baldoni s.n.c.
nato a residente a Savignone s.p.
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. 102 per il progetto approvato in data 31-3-80
a cui è stato dato inizio ai lavori in data
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di completamento della copertura sono giunti a
termine in data 13-6-81 sotto la
direzione tecnica del Sig. Montelli Roberto

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1336 F.to Baldoni Bruno

Data 20 NOV. 1981

20 NOV. 1981

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765, ed inoltre quelle
previste dall'art. 17 della legge 28/1/77 n. 10.

Ditta Baldoni Bruno e Figli snc
F.lli

Tagliando C

Uscita

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

N^o 0722

Carrara, li 12 - 12 - 1981

15/12/81

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Baldoni snc
nato a residente a Sanguinetto sul Reno
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. 102 per il progetto approvato in data 31-3-80
a cui è stato dato inizio ai lavori in data
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-
timati in data 12-12-1981 sotto la direzione
tecnica del Sig. GEOM. MARTELLI' ROBERTO

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

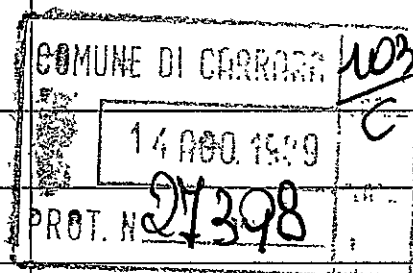
COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1411 F.to. Baldoni Bruno

Data 12 DIC. 1981

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando comporta, ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni,
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765, ed inoltre quelle
previste dall'art. 17 della legge 28/1/77 n. 10.

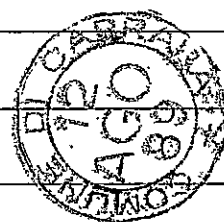


Al Sig. SINDACO

del Comune di Carrara

Ufficio Urbanistica

CARRARA



Il sottoscritto GIANNONI Fausto residente in Massa

Via Ortola, 26/1, amministratore pro tempore del

Condominio denominato Residenza Mariolina, sito in

Avenza Via C.d'Appio 91-101

c h i e d e

che gli venga rilasciata copia della licenza edili

zia, del condominio sopra citato, approvata dalla

Commissione Edilizia Municipale nella seduta del

02/04/80 e presentato dalla ditta BALDONI Bruno &

Francesco.

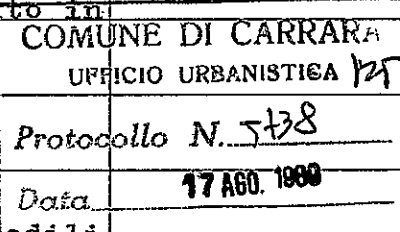
Ciò per poter allacciare un contatore enel per

usi condominiali

Certo in un sollecito riscontro porgo distinti

saluti.

GIANNONI Rag. Fausto





Società Cattolica di Assicurazione

Cooperativa a r.l. fondata nel 1896 - Sede in Verona
Iscr. Reg. Soc. Verona 136 - Cod. Fisc. 00320160237

CAUZIONI

costruzioni e simili



POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER CAUZIONI



SOC CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Agenzia Generale di Carrara
Agente MAURIZIO BORGHINI
Piazza Farini 56 - Tel. 71.715

AGENZIA CARRARA cod. n. 135/91

POLIZZA N. 13475

La **SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE** (in seguito denominata **Società**), in base alla proposta in data 10/3/1980
presentata dalla **Ditta** BALDONI FRANCESCO E BRUNO s.n.c.

(l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliato in Via Tavoni 982,
Savignano sul Panaro - MODENA
mediante la presente polizza d'assicurazione ed alle condizioni generali e particolari che seguono, costituisce sino a concorrenza di
L. 18.873.000=== (DICIOTTOMILIONIOTTOCENTOSETTANTATREMILA===)

la cauzione che il **Contraente** è tenuto a prestare alla **Ditta** COMUNE DI CARRARA

(la persona fisica o giuridica a cui favore è prestata l'assicurazione, in seguito denominato **Assicurato**), domiciliata in
CARRARA concessione edilizia n°
in dipendenza del contratto in data

(in seguito denominato semplicemente **contratto**), relativo a garanzia degli oneri per opere di urbaniz-
zazione posti a carico della Ditta contraente dalla concessione stessa.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni 1 , mesi 6 , giorni =
e cioè dal 10/3/1980 al 10/9/1981 , fermo l'obbligo del **Contraente** di pagare gli eventuali supplementi di
premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.

La detta garanzia è assunta dalla **Società** contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative imposte (il tutto
in seguito denominato per brevità "**premio**").

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio iniziale	Premio netto	Accessori	Totale	Imposte	Totale complessivo
	564.760	141.190	705.950	35.297	740.594
Eventuali supplementi trimestrali	46.825	11.706	58.531	2.926	61.457

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 — Delimitazione dell'assicurazione. — La presente assicurazione è prestata dalla Società a favore dell'assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto.

Art. 2 — Notizie sullo stato dei lavori. — Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 3 — Stipulazione e perfezionamento della polizza. — La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 4 — Calcolo del premio — Durata dell'assicurazione — Supplementi di premio. — Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5 e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Art. 5 — Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza. — Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato;

b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 — Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio. — Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al pre-

cedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 — Sostituzione della polizza con garanzia reale. — In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 — Avviso del sinistro — Pagamento del risarcimento. — L'Assicurato dovrà comunicare con lettera raccomandata, alla Società, entro tre giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l'Assicurato avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 — Coesistenza di altre garanzie — Crediti del Contraente verso l'Assicurato. Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali ricuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 — Diritto di surrogazione. — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della pre-

sente polizza la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 — Rivalsa — Anticipata liberazione della Società. — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 — Successori ed aventi causa del Contraente. — Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 — Forma delle comunicazioni alla Società. — Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 — Imposte e tasse. — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 — Foro competente. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha la sede la Direzione della Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 — Tra le parti si conviene che l'interesse di mora è conteggiato nella misura pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti.

Il presente contratto è stato redatto in quattro esemplari ad un solo effetto in CARRARA il 10/3/80

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Agenzia Generale di Carrara
Agente MAURIZIO BORGHINI
Piazza Farini 56 - Tel. 71.715

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

I sottoscritti, esaminati le Condizioni Generali, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 6 - (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato)
- Art. 7 - (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale)
- Art. 8 - (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)
- Art. 15 - (Deroga alla competenza territoriale)

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

Il pagamento dell'importo di L. 440.594/1 dovuto per premio e imposte, è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani in CARRARA il 10-3-80

L'ESATTORE